

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 55 (1977)
Heft: 7

Artikel: La raccolta dei funghi nella legislazione del Cantone Ticino
Autor: Riva, A.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-937365>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La Raccolta dei funghi nella legislazione del Cantone Ticino

Il trascorso 1976 ha visto anche nel Cantone Ticino apparire una legislazione concernente la raccolta e il commercio dei funghi.

Con questa nota intendiamo informare i micofili della Svizzera tedesca e romanda che, trascorrendo le loro vacanze nel nostro Cantone, intendessero recarsi alla raccolta.

Regolamento concernente la raccolta dei funghi

Il 1 luglio 1975 il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino pubblicava nel Vol. 101 del Foglio Ufficiale il «Regolamento sulla protezione della flora e della fauna».

L'art. 1, dopo l'elenco delle piante sottoposte a protezione assoluta, è seguito da una postilla 2 che cita: Il divieto di cui al capoverso precedente si estende inoltre a tutti i funghi superiori ad eccezione delle specie commestibili la cui raccolta è permessa dalla legislazione speciale. La stesura evidentemente incompleta di questa nota veniva poi corretta con la pubblicazione nel Foglio Ufficiale vol. 102 del 2 marzo 1976 della «modificazione» la quale comprende questi punti principali.

Art. 1: Sono vietate su tutto il territorio del Cantone la raccolta, il dissotterramento, lo sradicamento di tutti i funghi superiori ad eccezione delle specie commestibili.

Art. 2bis: Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni può autorizzare la raccolta di qualsiasi specie di funghi e di quantitativi superiori ai limiti previsti dall'art. 2 per i seguenti scopi:

- a) lavoro di riconoscimento e di documentazione della flora micologica.
- b) didattici
- c) mostre pubbliche.

Art. 2ter: La raccolta di funghi, bacche e simili è limitata ai seguenti quantitativi giornalieri per persona:

2 kg complessivamente, di funghi commestibili

5 kg complessivamente, di bacche e simili.

- 2) La raccolta di funghi, bacche e simili deve essere fatta in modo da non danneggiare le piante e i miceli. E' vietato l'uso di macchinette, palette dentate, rastrelli e ogni altro arnese atto a danneggiare.
- 3) Le persone che traggono una parte considerevole del loro guadagno dalla raccolta di funghi, bacche o simili possono essere autorizzate dai Municipi a raccoglierne quantitativi superiori ai limiti previsti dal capoverso 1. L'autorizzazione ha la validità di un anno nel territorio giurisdizionale del Comune che l'ha rilasciata, è rinnovabile e deve essere presentata, se richiesta, agli incaricati alla vigilanza. Per i funghi l'autorizzazione si limita alle specie elencate dal decreto esecutivo concernente il commercio dei funghi.

Seguono alti articoli di applicazione pratica (controllo, multe ecc.).

Quale micologo non intendo commentare la struttura di questa regolamentazione che, se dal lato pratico dovrebbe apportare un po' di ordine tra i raccoglitori, non può evidentemente soddisfare coloro che nei funghi vi trovano motivo di studio scientifico.

La protezione delle specie particolarmente rare o tipiche della nostra regione merita ben altri apprezzamenti che non la divisione in «commestibili e non commestibili».

Devo però riconoscere la comprensione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino verso le Società di Micologia. – Infatti il Dipartimento dell'ambiente in data 18 giugno 1976 concedeva, applicando l'art. 2bis, ai membri delle Commissioni scientifiche una autorizzazione «personale» per la raccolta delle specie necessarie a scopi di documentazione, didattiche e per mostre pubbliche.

A. Riva, Balerna